

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |   |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente  |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Prof. Avv. Mauro Orlandi                      | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Dott. Gian Luca Greco                         | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore)                                  |
| - Avv. Emilio Girino                            | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 12 marzo 2013, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

## FATTO

Con lettera del 15/05/2012, la ricorrente – riguardo a un'apertura di credito – ha contestato il tasso d'interesse applicato – pari al 15,30% - asserendo che le condizioni contrattuali sottoscritte risultavano viziate da un errore commesso dall'impiegato, il quale – peraltro – ne avrebbe assicurato la rettifica. Nella stessa circostanza, la ricorrente ha segnalato alcuni disguidi verificatisi nella gestione delle Ri.ba., lamentando in particolare il mancato preavviso per l'acquisizione da parte della banca di un proprio credito.

Pertanto, ha chiesto all'intermediario convenuto la restituzione della somma di € 3.950,00, a fronte di € 5.169,46 trattenuti e calcolati al tasso d'interesse "del 15,30% anziché del 3,36%" applicato da un'altra banca, come da documento di sintesi allegato alla stessa nota. Infine, evidenziando che "aveva[no] firmato le condizioni in fiducia", ha rappresentato la poca disponibilità manifestata dai dipendenti dell'istituto bancario nella gestione del rapporto contrattuale.

La banca, nel riscontrare il reclamo, ha specificato che:

- le partite al sbf – per prassi – sono verificate ed analizzate in base a parametri di merito creditizio e di concentrazione del rischio sul singolo debitore, il cui mancato rispetto ne può determinare lo scarto;
- è nelle proprie facoltà comunicare al debitore ceduto l'avvenuta cessione del credito vantato, "inviando contestualmente e in aggiunta un invito a voler effettuare il pagamento alla scadenza sulle proprie casse";
- le variazioni sarebbero ammesse solo in presenza di errate applicazioni procedurali ovvero di mancato rispetto di accordi commerciali formalizzati contrattualmente;
- non è stata rinvenuta idonea documentazione comprovante gli asseriti errori.

Con il ricorso, la cliente ha reiterato le proprie doglianze rivolte nei confronti del "gestore" della propria posizione contrattuale, precisando altresì che "è stato addebitato un tasso di interesse



... esorbitante”, per il quale, sin dall’inizio del rapporto, è stata chiesta la variazione che - “a differenza delle promesse iniziali” – non è stata poi attuata e che gli “effetti sbf” sarebbero stati inizialmente accettati e solo dopo 19 giorni “uno [è stato ] respinto” e per l’ altro “[è stata eseguita la] cessione [del] credito senza avviso”.

In sede di controdeduzioni, l’intermediario ha fornito le seguenti precisazioni:

- la ditta [...] ha acceso - in data 04/10/2011 - il conto unico n. [...]. In relazione a ciò il 6/10/2011, sono stati concessi: a) l’apertura di credito - di euro 140.000,00 a revoca - utilizzabile sotto forma di finanziamento all’importazione e/o aperture di credito documentario, accettazioni e fidejussioni estero e/o terzi e/o con limite di euro 40.000,00 in conto corrente n. [...]; b) l’apertura di credito - di euro 200.000,00 a revoca - utilizzabile sottoforma di anticipi fatture sul conto unico n. [...] e/o di presentazioni all’incasso sul conto unico n. [...] e/o di anticipi su crediti all’esportazione;
- le contestazioni si riferiscono alla mancata osservanza da parte della banca di “accordi verbali presi dopo la sottoscrizione dei contratti”, per la revisione delle condizioni standard applicate;
- nel gennaio 2012, “all’atto della prima presentazione del portafogli”, sono emersi “gravi pregiudizievoli a carico del debitore principale della ricorrente e avrebbe poi “deci[so] di uscire dalla relazione”;
- i rapporti contrattuali con la ricorrente sono stati estinti, consensualmente, nel maggio 2012;
- le condizioni contrattuali risultano regolarmente applicate come da estratti conto.

In sede di replica alle controdeduzioni la cointestataria del rapporto ha fornito le seguenti precisazioni:

- la situazione personale del titolare dell’impresa, che non aveva alcun pregiudizio sull’attività della stessa, era nota alla resistente sin dall’inizio dei rapporti contrattuali;
- il sig. [...] “ha chiesto di chiudere i rapporti con l’istituto bancario” ed allo stesso è stata fornita spiegazione – contrariamente a quanto “insinuato” - sulla correttezza delle informazioni rese;
- risulta veritiero il fatto che le condizioni contrattuali sono state firmate per accettazione “ma da subito e più volte è stata fatta richiesta di abbassare i tassi”.

Il ricorrente si è quindi rivolto all’ABF e ha chiesto “la verifica della propria posizione [...], la restituzione di € 4.400 per la differenza tasso applicat[o] e il comportamento poco serio e una verifica sulle condizioni contrattuali”.

La banca convenuta ha chiesto di dichiarare il ricorso in “via preliminare improcedibile, poiché la valutazione del merito creditizio e delle eventuali agevolazioni di carattere commerciale (riduzione dei tassi, commissioni spese, ecc ... ) sono prerogative esclusive della Banca”; in subordine infondato, in quanto non risultano irregolarità nel proprio operato.

## DIRITTO

Nel caso in esame la domanda della società ricorrente, oltre alla richiesta di restituzione di € 4.400,00, è genericamente rivolta alla verifica della “propria posizione” e “delle condizioni contrattuali”; inoltre, la ricorrente segnala un disagio sugli effetti presentati sbf, uno dei quali “respinto” dopo 19 giorni e un altro acquisito dalla controparte, non avendone fornito alcun “avviso”.

Con riferimento alla questione pregiudiziale di improcedibilità sollevata dalla banca, lo scrivente Collegio ritiene, al contrario, che le lamentele della ricorrente siano sottoponibili alla propria competenza, attenendo alla trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediario e cliente.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In merito alla richiesta di restituzione di € 4.400,00, occorre preliminarmente osservare che parte attrice con il reclamo ha chiesto la restituzione di € 3.950,00, mentre con il ricorso l'importo di € 4.400,00. Per entrambe le fattispecie non è versato in atti alcun documento comprovante le richieste né i calcoli eseguiti, limitandosi a riferire di aver riconosciuto alla banca l'importo di € 5.169,46 per interessi.

Dagli elementi portati a conoscenza di questo Collegio non è possibile escludere che quanto addebitato dalla banca corrisponda effettivamente al quantum dovuto in forza del contratto concluso tra le parti. A questo proposito, inoltre, si fa presente che "non può essere legittimamente demandato all'ABF lo svolgimento di un'attività di tipo consulenziale, quale nella specie la verifica della correttezza di conteggi o la loro rielaborazione, in quanto del tutto estranea agli scopi ed alle funzioni di questo Collegio" (decisione n. 385/11; nello stesso senso v. decisioni n. 1378/10; n. 644/10; n. 2972/2012). Pertanto, considerate anche le indicazioni contenute nelle controdeduzioni, questo Collegio ritiene di non accogliere la domanda di rimborso contenuta nel ricorso.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO